

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, N. von Lingen e A. Tokár, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte in cui riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla suddetta decisione

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Novácke chemické závody a.s.* sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012 — 1. garantovaná/Commissione

(Causa T-392/09) (¹)

«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell'Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Massimale del 10 % del fatturato — Fatturato pertinente — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Capacità contributiva»

(2013/C 32/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 1. garantovaná a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: inizialmente M. Powell, solicitor, A. Sutton e G. Forwood, barristers, successivamente avv.ti M. Powell, G. Forwood, M. Staroň e P. Hodál)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Bourke, N. von Lingen e A. Tokár, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione del 22 luglio 2009, relativa ad un procedi-

mento di applicazione ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con detta decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La 1. garantovaná a.s. è condannata alle spese.

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012 — Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione

(Causa T-400/09) (¹)

«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell'Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Principio di legalità dei reati e delle pene — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Circostanze attenuanti — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Proporzionalità — Capacità contributiva»

(2013/C 32/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ecka Granulate GmbH & Co. KG (Fürth, Germania); e non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG (St. Georgen bei Salzburg, Austria) (rappresentanti: inizialmente H. Janssen e M. Franz, successivamente H. Janssen e P. Homann, avv.ti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, K. Mojzesowicz e N. von Lingen, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm e G. Kimberley, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con detta decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.